

REGOLAMENTO (CE) N. 1594/1999 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1999

relativo alla modifica delle condizioni di autorizzazione di un additivo nell'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1411/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9 J e l'articolo 3,

- (1) considerando che l'atto di adesione prevede all'allegato XV, punto VII, lettera E, numero 1, paragrafo 4, secondo trattino, terzo sottottrattino, l'autorizzazione per la Svezia a mantenere la legislazione nazionale vigente per quanto riguarda le restrizioni sull'impiego dell'acido formico (E 236) come additivo nell'alimentazione degli animali fino al 31 dicembre 1997;
- (2) considerando che, conformemente alle disposizioni previste all'allegato XV dell'atto sopra citato, il Regno di Svezia era tenuto a corredare di una motivazione scientifica circostanziata la propria domanda di adeguamento della legislazione comunitaria per l'additivo summenzionato;
- (3) considerando che la Svezia ha trasmesso le proprie motivazioni il 27 giugno e il 9 dicembre 1997;
- (4) considerando che la Commissione è chiamata a deliberare sulla domanda di adeguamento presentata dal Regno di Svezia in relazione all'acido formico;
- (5) considerando che appare opportuno completare le condizioni relative all'autorizzazione di questo agente conservante;

(6) considerando che occorre segnatamente informare l'utilizzatore di acido formico che l'impiego di tale acido, solo o in combinazione con altri acidi, per la conservazione acida aerobica dei cereali grezzi umidi è vietato quando esso rappresenta oltre la metà della miscela, poiché in talune condizioni potrebbe dar luogo alla formazione di un tasso elevato di aflatossine;

(7) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le condizioni di autorizzazione dell'additivo E 236 «Acido formico», appartenente al gruppo degli «Agenti conservanti», sono sostituite conformemente alla direttiva 70/524/CEE dalle condizioni stabilite nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

In deroga all'articolo 1, l'acido formico messo in circolazione anteriormente al 1° settembre 1999 le cui indicazioni esterne non risultino conformi al presente regolamento può rimanere in circolazione fino al 31 dicembre 1999.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 164 del 30.6.1999, pag. 56.